



D.LGS. N. 26 DEL 7 MARZO 2023 DIRETTIVA «*OMNIBUS*» CHE MODIFICA, INTEGRANDOLO, IL CODICE DEL CONSUMO



SALDI – PROMOZIONI COSA CAMBIA ?



FEDERAZIONE MODA ITALIA
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA


CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIRETTIVA «**OMNIBUS**» AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEL CONSUMO


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023

è stato pubblicato il

Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023

che recepisce la «Direttiva Omnibus» – Direttiva (UE) 2019/2161

IN VIGORE DAL 2 APRILE 2023




che modifica, integrandolo, il Codice del Consumo
(Decreto Legislativo 205/2006)

DIRETTIVA «**OMNIBUS**» AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEL CONSUMO

LA DIRETTIVA «OMNIBUS» riguarda:

- gli annunci di **RIDUZIONE DEI PREZZI** (sconti);
- le «**PRATICHE COMMERCIALI SLEALI**»;
- l'adeguamento per **E-COMMERCE** (Recensioni online - Trasparenza nei risultati di ricerca sulle piattaforme di vendita *online*);
- il rafforzamento delle **SANZIONI** soprattutto per grandi aziende e sui comportamenti **ingannevoli** che possono interessare la tutela di salute, sicurezza e minori;
- le **CLAUSOLE VESSATORIE**.




STESSO MERCATO, STESSE REGOLE

vendite online e offline

Il nuovo Codice del Consumo introduce per la prima volta **definizioni e regolamentazioni**

SU:

- «**mercato online**» e «**interfaccia online**»;
- «**servizi digitali**» e «**contenuto digitale**»;
- «**ricerca online**»;
- «**recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui *media sociali***».



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA AREMULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 651 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-65801 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00186 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4° Serie speciale: Concorsi ad esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla parte II, titolo II, capo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Indicazione dei prezzi».

2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). —

1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:

«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). —

Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENALE, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 851 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-68001 - UFFICIO DELLO STATO
PALAZZO VERDI, 1 - 00186 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4° Serie speciale: Concorsi ad esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni" è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla parte II, titolo II, capo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Indicazione».

2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). —
1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera w), e all'articolo 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, e alle vendite di prodotti di pregio sottocosto in occasione delle vendite straordinarie.

7. Chi applica le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste, tenuto conto dei seguenti criteri:

«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo) —

1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in

IMPATTO sulle IMPRESE



ADEGUAMENTO **GESTIONALI**

ADEGUAMENTO **SCHEDE PRODOTTO**



DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
E INFORMATIVA PER *E-COMMERCE*



OPERATIVITA' *IN STORE*: CARTELLINI E GESTIONE
SCONTI (SU PREZZO DEGLI ULTIMI 30 GG)



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**»

Il **D.LGS. 26/2023** regola gli **ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO** (art. 17 bis) che impatta sulle politiche di **sconto**, *black friday*, vendite straordinarie come **promozioni, saldi e liquidazioni** ecc... sia nei canali di vendita **ONLINE** sia **OFFLINE**, nei **PUNTI VENDITA FISICI** e negli **OUTLET**.


DA QUANDO ?

Dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento
e quindi

dal 1° LUGLIO 2023

Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**»

Il nuovo art. 17 bis
del Codice del Consumo



NON RIGUARDA:

- **i prodotti agricoli;**
- **gli alimentari deperibili;**
- **i «prezzi di lancio»;**
- **le vendite sottocosto.**

Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**»

Per i **PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO DA
MENO DI 30 GIORNI**
occorre indicare
**il PERIODO DI TEMPO A CUI IL PREZZO
PRECEDENTE FA RIFERIMENTO.**

I “**PREZZI DI LANCI**O”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non sono soggetti alla disciplina del presente articolo.

Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**»

OBIETTIVO: porre un freno alle **spesso incontrollate politiche di sconto**, prevedendo che ogni **ANNUNCIO DI RIDUZIONE DEL PREZZO** da parte di un **venditore** deve indicare

il **PREZZO PRECEDENTE**, che è

- il **PREZZO PIÙ BASSO**
- applicato alla **GENERALITÀ DEI CONSUMATORI**
- nei **30 GIORNI PRECEDENTI**.

Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» QUALCHE ESEMPIO

**CARTELLINO
PREZZO PIENO**



**CARTELLINO
PREZZO PROMOZIONE**



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» QUALCHE ESEMPIO

CARTELLINO
10 novembre 2023



CARTELLINO
BLACK FRIDAY



CARTELLINO
BLACK FRIDAY
24 novembre 2023



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**»

ESEMPI DI CAMPAGNE PROMOZIONALI DIFFERENTI

**CARTELLINO
BLACK FRIDAY
24 novembre 2023**



**CARTELLINO
NEI 30 GIORNI PRIMA
DEI SALDI AD ES.
8 dicembre 2023**



**CARTELLINO
INIZIO SALDI
5 gennaio 2024**



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» QUALCHE ESEMPIO

CARTELLINO NEL *BLACK FRIDAY*



CARTELLINO INIZIO SALDI



CARTELLINO NEI 30 GIORNI PRIMA DEI SALDI *



CARTELLINO INIZIO SALDI



* NELLE REGIONI SENZA DIVIETI DI PROMOZIONI O CON DIVIETI NEI 15 GIORNI ANTECEDENTI I SALDI

Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» QUALCHE ESEMPIO

PREZZO PROMO ONLINE

-15% EXTRA
Promo

Pantaloni sportivi

33,99 € IVA inclusa
Prima era: 39,99 € -15%

15% EXTRA su questo e altri articoli selezionati con il codice AFFRETTATI.

**PREZZO
PRECEDENTE
AL PUBBLICO
NEI 30 GIORNI
SUCCESSIVI**

Pantaloni sportivi

33,99 € IVA inclusa

★★★★☆ 12

Colore: blue bell

Scegli una taglia

Aggiungi al carrello

**E AD INIZIO
SALDI ?**

28,90 € iva inclusa
SCONTO 15%
~~33,99 €~~ iva inclusa



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» QUALCHE ESEMPIO

CARTELLINO PREZZO OUTLET



CARTELLINO INIZIO SALDI



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**»

Quando la **RIDUZIONE DI PREZZO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE** durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni (ad es. durante i **SALDI**):

- il **PREZZO PRECEDENTE** è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo
- per le **RIDUZIONI SUCCESSIVE**, il **PREZZO PRECEDENTE** è il **PREZZO ORIGINARIO** di partenza della campagna di vendita.

Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**»

E QUINDI ?

Quando la **RIDUZIONE DI PREZZO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE** e quindi quando gli **SCONTI DIVENGONO VIA VIA PIÙ ALTI** – come accade durante i **SALDI** –

il PREZZO PRECEDENTE

è il **PREZZO** riferito

ai **30 GIORNI ANTECEDENTI L'AVVIO DEI SALDI**

E quindi...tutte le percentuali di sconto vanno riferite a quel PREZZO



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» - QUALCHE ESEMPIO

**PREZZO
INIZIALE**



**CARTELLINO
INIZIO SALDI**



**CARTELLINO
DOPO 15
GIORNI
DI SALDI**



**CARTELLINO
DOPO 40
GIORNI
DI SALDI**



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» SANZIONI

Le violazioni di cui al nuovo art. 17 bis sull'**ANNUNCIO DI RIDUZIONE DEL PREZZO**, si applica la **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (da € 516,00 a € 3.098,00)**.

Eventuali azioni ingannevoli intraprese nell'ambito di campagne promozionali, pur non rilevando di per sé quali annunci di riduzione di prezzo ai sensi dell'art. 17 bis, potrebbero essere assoggettate alla normativa in materia di «**Pratiche commerciali sleali**» (D.Lgs 206/2005).

Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» SANZIONI

La **SANZIONE** (**da € 516,00 a € 3.098,00**) dovrà tener conto dei seguenti **CRITERI**:

- a) **natura, gravità, entità e durata** della violazione;
- b) eventuali **azioni intraprese** dal professionista **per attenuare il danno** subito dai consumatori o **per porvi rimedio**;
- c) eventuali **violazioni commesse in precedenza** dal professionista;
- d) i **benefici finanziari** conseguiti o le **perdite evitate** dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
- e) **sanzioni** irrogate al professionista **per la stessa violazione in altri Stati membri** in casi transfrontalieri;
- f) eventuali altri **fattori aggravanti** o **attenuanti** applicabili alle circostanze del caso.

«PRATICHE COMMERCIALI **SCORRETTE**»

Vengono rafforzate le sanzioni con:

- il raddoppio delle **SANZIONI MASSIME** (che passano da **5 milioni a 10 milioni di euro**) tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle **condizioni economiche e patrimoniali del venditore**.

SANZIONI MINIME vanno da **5.000 a 50.000 euro** (ad es. per **omissione di notizie ai consumatori su prodotti** suscettibili di porre in pericolo la loro **salute e sicurezza**; per coinvolgimento – anche indiretto – di **bambini ed adolescenti**)

«PRATICHE COMMERCIALI **SCORRETTE**»

All'art. 21 del Codice del Consumo è prevista una nuova **AZIONE** considerata **INGANNEVOLE** che si verifica quando si **promuove un bene** in uno Stato membro della UE come **IDENTICO a un bene commercializzato in altri Stati membri**, pur avendo **composizione o caratteristiche significativamente diverse**, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.

In sostanza, viene **sanzionata** qualsiasi **iniziativa di marketing** volta a far apparire, senza esserlo nella realtà, una merce venduta in Italia come identica ad un'altra venduta in altro Stato UE.

ADEGUAMENTO PER E-COMMERCE

Recensioni e opinioni online possono influenzare ed orientare l'acquisto di un prodotto

L'art. 23 del nuovo Codice del Consumo considera «**Pratica commerciale ingannevole**» la casistica in cui:

- un professionista fornisca l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti **senza indicare se e in che modo garantisce** che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

ADEGUAMENTO PER E-COMMERCE

Recensioni e opinioni online possono influenzare ed orientare l'acquisto di un prodotto

L'art. 23 del nuovo Codice del Consumo considera «**Pratica commerciale ingannevole**» la casistica in cui:

- un professionista fornisca **risultati di ricerca** in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia **chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario** a pagamento o pagamento specifico **per ottenere una classificazione migliore** dei prodotti all'interno di tali risultati.

ADEGUAMENTO PER E-COMMERCE

Trasparenza nei risultati di ricerca sulle piattaforme di vendita online online

Obbligo sul *mercato online* di fornire ai consumatori **informazioni chiare e accessibili** su:

- **modalità di classificazione dei prodotti** che vengono presentati al consumatore come risultato della sua ricerca *online*
- **parametri che determinano la classificazione** dei prodotti rispetto ad altri parametri

CONTRATTUALISTICA «**CLAUSOLE VESSATORIE**»

Tutte le **clausole vessatorie** presenti nella contrattualistica online sono **NULLE**.

Il nuovo Codice del Consumo introduce una sanzione per i venditori che applicano espressamente clausole vessatorie ai danni dei consumatori, prevedendo un'**AMMENDA MASSIMA DEL 4% DEL FATTURATO ANNUO** realizzato in Italia ovvero negli Stati membri della UE interessati dalla relativa violazione.



Prova **Altroconsumo** e puoi ricevere **una soundbar in regalo**



SOLO 2€ PER 2 MESI

Contattaci **Soundbar regalo INIZIA LA PROVA 2€ 2 mesi** CHI SIAMO | ALTROCONSUMO INVESTI | B2YOU PER LE AZIENDE | Mondo Altroconsumo ▼



Cosa vuoi cercare?

Test ▼ Confronta e risparmia Azioni ▼ Partecipa Reclami ▼ Vai al servizio **Entra** | **Registrati**

Home > Vita privata e famiglia: Viaggi e vacanze >
Obbligo del doppio prezzo in caso di saldi e stretta sulle recensioni false: le novità del Codice del consumo

News

Obbligo del doppio prezzo in caso di saldi e stretta sulle recensioni false: le novità del Codice del consumo

Segui - Viaggi e vacanze

Cosa può fare il consumatore

Se sei vittima di comportamenti scorretti da parte di un professionista o di una pubblicità ingannevole, puoi inviare **gratuitamente una segnalazione all'Antitrust** e senza bisogno di rivolgerti a un avvocato:

- tramite **posta ordinaria** inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
- inviando la **segnalazione tramite pec** alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it;
- compilando e inviando [il modulo online](#) disponibile sul sito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Previsti anche risarcimenti per i consumatori

Un'importante novità prevista dalla direttiva riguarda la possibilità per i consumatori lesi dalle pratiche scorrette di essere **risarciti adeguatamente per il danno subito** ed eventualmente ottenere **una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto**. Al momento questa possibilità sembra essere solo una dichiarazione di intenti, poiché **non si prevede nel decreto** un sistema o una procedura per far valere i propri diritti. Dunque, anche se una pratica scorretta viene rilevata e condannata dall'Antitrust, **il consumatore dovrà dimostrare davanti a un giudice** di avere subito un danno.

<https://www.altroconsumo.it/direttiva-ue-codice-del-consumo>

ATTENZIONE



AGCOM: Sanzioni per oltre 5 milioni a Yoox per prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso

Ti trovi in: [Home](#) / [Media e Comunicazione](#) / [Comunicati stampa](#) / [PS11852 - Sanzioni per oltre 5 milioni a Yoox per prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso](#)

PS11852 - Sanzioni per oltre 5 milioni a Yoox per prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso

COMUNICATO STAMPA



L'attività scorretta si è svolta tra il 2019 e il 2022. L'intervento dell'Autorità si inquadra nell'attività di enforcement per assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo dell'e-commerce

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 5.250.000 euro la società Yoox Net-a-Porter Group S.p.A. L'istruttoria dell'Antitrust ha consentito di accertare la scorrettezza di alcuni comportamenti attuati attraverso il sito di *e-commerce* <https://www.yoox.com/it> nell'ambito dell'attività di vendita online di capi d'abbigliamento, di calzature e di altri beni di moda, lusso e design, nel periodo 2019-2022. In particolare, la società ha annullato unilateralmente gli ordini online già perfezionati dai consumatori in caso di superamento di determinate soglie di resi, omettendo contestualmente l'informativa sul blocco degli acquisti. Inoltre ha prospettato in modo ingannevole i prezzi di vendita dei prodotti e gli sconti effettivamente applicati.

Per quanto riguarda la prima pratica, secondo l'Autorità è emersa una specifica *policy* aziendale interna che



Annunci di riduzione di prezzo – Domande frequenti (FAQ)

Queste risposte alle domande frequenti (FAQ) sono elaborate allo scopo di fornire un orientamento interpretativo e applicativo con preciso ed esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di **annunci di riduzione di prezzo** di cui all'articolo 17-*bis* del [Codice del consumo](#) (come introdotto dal d. lgs. 7 marzo 2023, n. 26, di recepimento dell'articolo 6-*bis* della direttiva 98/6/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2161).

ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Ministero delle imprese e del made in Italy

PREMESSA

Eventuali azioni ingannevoli intraprese nell'ambito di campagne promozionali, **pur non rilevando di per sé quali annunci di riduzione di prezzo ai sensi dell'articolo 17-bis**, potrebbero essere assoggettate alla normativa in materia di **pratiche commerciali scorrette** del Codice del consumo, ad esempio perché risultano **ingannevoli riguardo all'esistenza di uno specifico vantaggio di prezzo** (ad es. comunicazione pubblicitaria relativa ad uno sconto calcolato su un prezzo base diverso da quello effettivamente applicato nei punti vendita) o perché **si riferiscono ad aspetti diversi dalla riduzione del prezzo**.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1) Quali annunci di riduzione di prezzo sono oggetto della nuova normativa?

Sono oggetto della nuova disciplina **tutti gli annunci - effettuati in ogni canale di distribuzione - che diano l'impressione ai consumatori di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato dal venditore.**

La norma in materia di annunci di riduzione di prezzo si applica **solo ai beni** e non ai servizi.

È rilevante **ogni comunicazione in merito al vantaggio economico e al risparmio** derivante dalla effettuazione di quel determinato acquisto **in uno specifico lasso di tempo.**

La nuova disciplina è applicabile agli annunci di riduzione di prezzo formulati in termini generali (ad es. **"oggi sconto del 20% su tutti gli articoli"**, **"questa settimana sconto del 20% su tutte le decorazioni di Natale"**).

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

2) Quali politiche promozionali NON sono oggetto della nuova normativa?

Sono **ESCLUSE** dal perimetro di applicazione:

- a) la **pubblicità comparativa** con i prezzi praticati **dai concorrenti**
- b) i casi in cui la **riduzione del prezzo è subordinata a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto** del prodotto, quali ad esempio **operazioni a premio, programmi fedeltà, buoni per successivi acquisti** ai consumatori che abbiano già effettuato acquisti di specifici prodotti e/o con un importo minimo, **riduzioni di prezzo a partire da tetti minimi e/o entro tetti massimi di spesa** (ad es. **sconto del 25% su una linea di prodotti fino a 100 euro di spesa**), **riduzioni di prezzo su un paniere** (ad es. una o più linee, una o più marche) **condizionate all'acquisto di un numero minimo di pezzi o entro un numero massimo di pezzi** (ad es. **sconto su linea X a condizione che si acquistino minimo due pezzi o sconto su marche XY per i primi 5 prodotti dello scontrino**) o **sconti sull'acquisto di un prodotto al consumatore che contemporaneamente acquisti un altro prodotto** (ad es. **se acquisti due prodotti sconto del 50% sul meno caro**)

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

2) Quali politiche promozionali NON sono oggetto della nuova normativa?

Sono **ESCLUSE** dal perimetro di applicazione:

- c) le **promozioni soggette a condizioni** (ad es. il 3 per 2) e altri sconti **quantitativi o omaggi su acquisti particolari** (ad es. auricolari in regalo sull'acquisto di uno smartphone; omaggi legati ad un determinato valore degli acquisti effettuati)
- d) le **offerte *ad personam***, con riduzioni **riservate a un consumatore specifico** in circostanze particolari, ad esempio **al momento dell'iscrizione al programma fedeltà** o in occasioni speciali (ad es. il **matrimonio o il compleanno**), **o al verificarsi di altre condizioni** (ad es. **l'appartenere ad una predeterminata fascia di età**, o a determinati **cluster quali soci o titolari di carta fedeltà o di altra carta/titolo** di legittimazione che comunque consenta ai soli possessori di accedere alla scontistica), ecc.
- e) le **riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato**, ad esempio **sconto del 20% sul prodotto più caro** del carrello o **buoni** utilizzabili fino ad un numero massimo all'interno di un paniere

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

2) Quali politiche promozionali NON sono oggetto della nuova normativa?

Sono **ESCLUSE** dal perimetro di applicazione:

- f) i **buoni sconto**, i **voucher condizionati** a particolari requisiti o destinati a una categoria determinata di consumatori e il c.d. **cash back**
- g) i vantaggi derivanti al consumatore nel caso di **vendite abbinate** (ad es. **le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale** inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti);
- h) i **prezzi lancio** di prodotti non venduti dal professionista nei 30 giorni precedenti
- i) gli **annunci generici sulla convenienza derivante dall'applicazione di prezzi continuativi** quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, **“prezzi bassi sempre”, “bassi e fissi”, o “da noi la migliore convenienza”**

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

3) Come si identifica il “prezzo precedente” che deve essere indicato ai sensi della nuova norma?

Il “**PREZZO PRECEDENTE**” da assumere quale riferimento per l’annuncio di riduzione di prezzo è:

- **IL PREZZO PIÙ BASSO**
- **APPLICATO ALLA GENERALITÀ DEI CONSUMATORI**
- **NEI 30 GIORNI PRECEDENTI**
- **NEL CANALE DI VENDITA ONLINE O NEL SINGOLO PUNTO VENDITA** (ad es. prezzo online e prezzo offline per le vendite in negozio) **presso cui si effettua l’acquisto.**

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

4) Come si applicano le nuove regole sull'indicazione del "PREZZO PRECEDENTE", per l'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre nelle vendite straordinarie ex art. 15, comma 5, d. lgs. 114/1998?

Negli annunci di riduzione di prezzo, praticati in occasione delle **VENDITE STRAORDINARIE** ex art. 15, comma 5, D.Lgs. 114/98 (vendite di **liquidazione, di fine stagione e promozionali**) il "**PREZZO PRECEDENTE**", inteso come il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti, deve essere rappresentato come **prezzo di riferimento sul quale calcolare la riduzione percentuale dello sconto o del ribasso**.

Ad esempio, se l'annuncio della riduzione di prezzo offre uno "sconto del 50%" e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà presentare ad esempio "**100 euro**" quale "**prezzo precedente**" **barrato sulla cui base calcolare la riduzione del 50%**, anche qualora l'ultimo prezzo di vendita del bene sia stato superiore.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

5) Chi è soggetto all'applicazione delle nuove norme sugli annunci di riduzione dei prezzi?

Il nuovo art. 17-bis si applica al **VENDITORE**, cioè il professionista che è l'effettiva parte nel contratto con il consumatore.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

6) Deve essere considerato come "prezzo precedente" anche un prezzo praticato per brevissimo periodo di tempo (ad es. anche un giorno)?

Sì, ogni **offerta al pubblico** di un determinato bene **ad uno specifico prezzo promozionale** è da considerarsi valida ai fini della determinazione del "**PREZZO PRECEDENTE**".

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

7) Nel caso di pubblicità collettiva, di campagne riguardanti più punti vendita della medesima catena oppure di promozioni relative ad un numero elevato di prodotti come deve essere indicato il “PREZZO PRECEDENTE”?

Nel caso di pubblicità collettiva, in cui entità centrali pianificano e pubblicizzano campagne di riduzione dei prezzi per conto dei venditori (dettaglianti), e di comunicazioni generali di riduzione di prezzo relative a **più punti vendita della medesima società** (ad es. **tramite cartelloni o volantini**), è **consentito indicare il solo prezzo finale già scontato o la sola percentuale di sconto**, a condizione che tali indicazioni siano compatibili con la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette (ad es. **non è lecito pubblicizzare come prezzo scontato un prezzo che di fatto era già applicato dalla maggioranza dei punti vendita**).

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

7) Nel caso di pubblicità collettiva, di campagne riguardanti più punti vendita della medesima catena oppure di promozioni relative ad un numero elevato di prodotti come deve essere indicato il “PREZZO PRECEDENTE”?

Il professionista **non è tenuto a indicare il “PREZZO PRECEDENTE”** del singolo prodotto **sul supporto (ad es. volantino)** adottato per la campagna al fine di annunciare tale riduzione di prezzo.

Tuttavia, il “PREZZO PRECEDENTE” dei singoli beni oggetto dell’annuncio deve invece essere **indicato PRESSO IL PUNTO VENDITA**, vale a dire **sulle rispettive etichette o cartellini a scaffale nei negozi** o nelle sezioni relative ai prezzi delle interfacce dei **negozi online**.

Analoghe indicazioni trovano applicazione in caso di promozioni relative ad un **numero elevato di prodotti**.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

8) Gli affiliati di un network, che sono liberi - in ossequio al diritto della concorrenza - di praticare il prezzo di vendita che meglio credono, quando aderiscono ad iniziative promozionali programmate dall'affiliante quale "prezzo precedente" sono tenuti ad indicare?

Il "PREZZO PRECEDENTE" da indicare deve sempre essere quello EFFETTIVAMENTE PRATICATO NEL PROPRIO PUNTO VENDITA.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

9) Come si individua il “prezzo precedente” nel caso di riduzioni progressive?

Nel caso di **RIDUZIONI PROGRESSIVE** nel contesto della **medesima campagna promozionale** - per tali intendendo quelle riduzioni che vedono un **progressivo aumento della percentuale di sconto senza interruzioni temporali** - il “**PREZZO PRECEDENTE**” da indicare sarà **quello originario di partenza della campagna**

Ad esempio il **prezzo più basso del prodotto nei 30 giorni precedenti** l’inizio della campagna di vendita promozionale era di **100 euro**, il venditore indica **100 euro quale “prezzo precedente”** quando annuncia la prima riduzione di prezzo, ad esempio sconto del 10%, **quindi si manterrà lo stesso “prezzo precedente” (100) anche quando annuncia le successive riduzioni del 20%, del 30% ecc.**

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

10) La riduzione di prezzo praticata solo su pochissime referenze per circostanze che ne determinino il deprezzamento economico senza comprometterne l'idoneità alla vendita (ad es. prodotti con confezione danneggiata o prodotti prossimi alla scadenza) deve essere considerata ai fini della determinazione del "prezzo precedente" nel caso sia seguita, nei successivi 30 giorni, da vendita promozionale sul medesimo prodotto?

NO, la normativa – anche in considerazione dell'obiettivo di assicurare al consumatore una realistica percezione della convenienza economica delle iniziative promozionali – **non può trovare applicazione** nel caso di offerte che siano praticate, a causa del deprezzamento di valore del bene, solo su pochi pezzi.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

11) Il cartellino esposto in negozio che indica il “prezzo precedente” barrato e il nuovo prezzo scontato rientra nella definizione di “annuncio di riduzione del prezzo”?

Sì, il **CARTELLINO** rientra tra i canali di comunicazione e informazione rivolti ai consumatori.

12) Come bisogna comportarsi quando è messo in vendita un nuovo modello di un determinato prodotto?

Nuovi codici prodotto, codice EAN, o cambi di gamma o nuove versioni,, trattandosi di beni immessi sul mercato da meno di 30 giorni, non devono tenere conto del prezzo praticato ai vecchi modelli

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

13) Quali sono i beni deperibili esclusi dalla applicazione della normativa?

F.A.Q. NON DI INTERESSE PER IL SETTORE MODA

14) A quale prezzo occorre fare riferimento quando un bene è stato commercializzato più di 30 giorni fa?

In caso di **prodotti stagionali** o di **esaurimento scorte**, gli annunci di riduzione di prezzo **seguono il regime generale**: devono indicare il **“PREZZO PRECEDENTE”** quale definito dall’art. 17-bis del Codice del consumo.

In assenza di “prezzi precedenti” ai sensi dell’articolo 17-bis del Codice del consumo, le indicazioni di riduzione di prezzo dovranno comunque conformarsi alle disposizioni in materia di **pratiche commerciali scorrette**.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

15) Nel caso in cui il bene sia ordinato sul canale online e pagato in punto vendita, il “prezzo precedente” cui far riferimento è quello del canale online?

Sì, il momento fondamentale da considerare è quello dell'**offerta pubblica di vendita e dell'ordine**.

È in quella fase che **venditore e acquirente danno vita a un contratto** nel quale il venditore si impegna a vendere quel determinato bene a un **prezzo definito e non modificabile al momento del ritiro**

Il **pagamento** effettuato presso il punto vendita attiene, invece, alla fase di **esecuzione del contratto**.



Dott. Massimo Torti
Segretario Generale

FEDERAZIONE MODA ITALIA
Corso Venezia 53
20121 Milano
T: +39.02.76015212
F: +39.02.76003779
m.torti@federazionemodaitalia.it
www.federazionemodaitalia.it

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 G.U. del 29/12/2021»

Una **riduzione di prezzo** si può annunciare:

- in **termini percentuali (%)**, ad esempio «**sconto del 20%**», o assoluti, ad esempio «sconto di 10 EURO»;
- **indicando un nuovo prezzo (inferiore) assieme al prezzo applicato in precedenza** (più elevato). Il prezzo precedente **può** essere **sbarrato**. Ad esempio, «ora 50 EURO (in precedenza 100 EURO)» o «50 EURO ~~100 EURO~~»;
- mediante qualsiasi altra tecnica promozionale, ad esempio «**acquista oggi e non paghi l'IVA**», che indica al consumatore che la riduzione del prezzo è pari al valore dell'IVA (il che non significa che l'IVA non sia riscossa);
- presentando il **prezzo attuale come il prezzo «di lancio»** o simili e indicando un prezzo più elevato quale prezzo normale applicato in futuro

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

L'articolo 6 bis **non riguarda né limita in alcun modo le fluttuazioni e le diminuzioni di prezzo** che non implicano alcun annuncio di una riduzione di prezzo. Pertanto **non riguarda i meccanismi a lungo termine** che consentono ai consumatori di beneficiare sistematicamente di prezzi ridotti e di singole riduzioni di prezzo **specifiche** (programmi di **fedeltà** e le riduzioni di prezzo **personalizzate**).

L'articolo 6 bis si applica indipendentemente dal fatto che l'annuncio di una **riduzione di prezzo indichi una riduzione misurabile o meno**. Ad esempio, anche gli annunci quali «**saldi**», «**offerte speciali**» od «**offerte del *Black Friday***» che creano l'impressione di una riduzione di prezzo sono soggetti all'articolo 6 bis, e il prezzo «precedente» dei beni oggetto dell'annuncio deve essere indicato

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

L'articolo 6 bis della direttiva sull'indicazione dei prezzi si applica agli annunci di una riduzione di prezzo effettuati **in tutti i canali di distribuzione** (ad esempio **in negozi tradizionali, online**). Il nuovo articolo 6 bis pertanto **si applica al commerciante** che è l'effettiva parte nel contratto con il consumatore, ossia al venditore dei beni, compresi i **venditori che si avvalgono di intermediari, in particolare i mercati online. Non si applica agli intermediari** che si limitano a fornire ai commercianti i mezzi per vendere i loro prodotti, quali i **mercati online**, o ad aggregare e mostrare informazioni sui prezzi fornite da altri venditori (**piattaforme per il confronto dei prezzi**). **L'intermediario è tuttavia soggetto** alle norme della direttiva sull'indicazione dei prezzi quando **si configura come l'effettivo venditore dei beni** o quando **effettua vendite per conto di un altro commerciante**.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

L'articolo 6 bis **non si applica** agli annunci di rimborso («*cash back*»); tali pratiche di rimborso **restano soggette alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali** e non devono essere **impiegate per eludere i requisiti relativi agli annunci di una riduzione di prezzo.**

L'articolo 6 bis **si applica** altresì ai **commercianti di paesi terzi** che effettuano le proprie **vendite ai consumatori dell'UE**, compresi i commercianti che offrono beni **mediante piattaforme.**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

L'articolo 6 bis **non impedisce** ai professionisti di indicare come **prezzo «precedente» il prezzo più basso applicato durante un periodo di durata superiore a 30 giorni** (ad esempio, nell'ambito della strategia di commercializzazione). L'articolo 6 bis **non impedisce** al venditore che annunci una riduzione di prezzo di **indicare altri prezzi di riferimento**, purché tali prezzi di riferimento supplementari **siano spiegati in maniera chiara e non creino confusione** né distolgano l'attenzione del consumatore dall'indicazione del prezzo «precedente». Ad esempio, un professionista che pratici riduzioni di prezzo più di una volta ogni 30 giorni potrebbe informare ulteriormente il consumatore degli altri prezzi precedenti nel modo seguente: «sconto del 20 % dal [data di inizio] al [data di fine]: 80 EUR al posto di 100 EUR, il nostro prezzo più basso negli ultimi 30 giorni. **Negli ultimi 30 (o 100 ecc.) giorni il nostro prezzo normale, esclusi i periodi promozionali, era di 120 EURO»**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

L'equità di periodi di riduzione dei prezzi eccessivamente lunghi rispetto al momento in cui il bene è venduto a prezzo «pieno» continua a dover essere **valutata a norma della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.**

Se un professionista vende beni tramite **canali/punti di vendita diversi** (ad esempio diversi **negozi fisici e/od online**) a **prezzi differenti e tali canali/punti di vendita sono oggetto di un annuncio generale di riduzione dei prezzi:**

- **deve indicare, quale prezzo «precedente» per i beni in questione in ciascun canale/punto di vendita, il prezzo più basso che ha applicato nel canale/punto di vendita in oggetto negli ultimi 30 giorni.**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

L'equità di periodi di riduzione dei prezzi eccessivamente lunghi rispetto al momento in cui il bene è venduto a prezzo «pieno» continua a dover essere **valutata a norma della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.**

Se un professionista vende beni tramite **canali/punti di vendita diversi** (ad esempio diversi **negozi fisici e/od online**) a **prezzi differenti e tali canali /punti di vendita sono oggetto di un annuncio generale di riduzione dei prezzi** deve indicare, quale prezzo «precedente» per i beni in questione in **ciascun canale/punto di vendita, il prezzo più basso che ha applicato nel canale/punto di vendita in oggetto negli ultimi 30 giorni.** Gli annunci di una riduzione di prezzo **ingannevoli**, che creano **l'impressione che la riduzione si applichi in tutti i canali/punti di vendita**, mentre in realtà solo alcuni di essi sono interessati dalla riduzione di prezzo, vanno valutati sulla base della direttiva sulle **pratiche commerciali sleali.**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

Se la riduzione di prezzo è annunciata **con una dichiarazione generale**, ad esempio un **cartellone pubblicitario** o una **comunicazione online**, non è necessario che il prezzo «precedente» sia indicato nello stesso supporto utilizzato per l'annuncio della riduzione di prezzo. Il prezzo «precedente» dei singoli beni oggetto dell'annuncio deve invece essere indicato presso il punto di vendita, vale a dire **sulle rispettive etichette nei negozi** o nelle **sezioni relative ai prezzi delle interfacce dei negozi online**.

Un professionista può altresì annunciare una riduzione generale dei prezzi offrendo sconti diversi per **categorie di beni diverse**. In tali casi il professionista deve **indicare chiaramente le categorie** di beni in questione e la **rispettiva riduzione di prezzo**, ad esempio: «sconto del 30 % sugli articoli contrassegnati da un pallino blu e del 40 % su quelli contrassegnati da un pallino rosso»

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

L'articolo 6 bis della direttiva sull'indicazione dei prezzi **non vieta la pubblicità collettiva delle riduzioni di prezzo** in cui entità centrali, quali gli **affiliati**, pianificano e pubblicizzano campagne di riduzione dei prezzi per conto dei venditori (dettaglianti) che ne distribuiscono i prodotti. Qualora annunci riduzioni di prezzo per conto dei propri membri, tale entità centrale deve garantire che i dettaglianti partecipanti si trovino nella posizione di rispettare gli obblighi relativi alle riduzioni di prezzo, ad esempio devono permettere ai dettaglianti partecipanti di rispettare le norme relative all'indicazione del prezzo «precedente». **Ciascun dettagliante partecipante conserva la responsabilità**, anche in questo caso, di garantire che i pertinenti beni da esso venduti nel contesto della campagna di riduzione dei prezzi indichino il prezzo «precedente» corretto

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

L'articolo 6 bis della direttiva sull'indicazione dei prezzi **non si applica ai programmi di fedeltà** dei clienti messi in atto dal venditore, quali **buoni o carte di sconto**, che permettono al consumatore di usufruire di uno sconto sul prezzo di tutti i prodotti o su specifiche gamme di prodotti del venditore **per periodi di tempo continui e prolungati** (ad esempio sei mesi o un anno), o grazie ai quali è possibile accumulare crediti (punti) in vista di acquisti futuri. L'articolo 6 bis della direttiva in questione **non si applica nemmeno alle riduzioni dei prezzi personalizzate**, che non prevedono l'«annuncio» della riduzione di prezzo. Un esempio si ha quando il consumatore riceve un **buono di «sconto del 20 %»** sul suo acquisto, valido per il prossimo acquisto e fino alla fine del mese. Altri esempi al momento dell'iscrizione al programma di fedeltà o in occasione del matrimonio o del compleanno di tale consumatore, come pure quelle applicate al momento dell'acquisto e non «annunciate»

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

I programmi di fedeltà e le offerte personalizzate in questione continuano a essere valutati a norma della direttiva sulle **pratiche commerciali sleali**. Per contro l'articolo 6 bis della direttiva sull'indicazione dei prezzi **si applicherà** alle riduzioni di prezzo che, seppure presentate come «personalizzate», sono in **realtà offerte/annunciate ai consumatori in generale** quando il professionista rende disponibili dei «**buoni**» o **codici di sconto** a tutti i consumatori che ne visitano il negozio fisico od online durante periodi specifici: «oggi sconto del 20 % usando il codice XYZ»; o «questo fine settimana sconto del 20 % su tutti gli articoli solo per gli iscritti al programma di fedeltà», in cui il codice /programma di fedeltà è accessibile/utilizzato da molti clienti o dalla maggior parte di essi. In questi casi il professionista deve rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6 bis: il prezzo «precedente» di tutti i beni interessati è il prezzo più basso pubblicamente praticato negli ultimi 30 giorni

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori «C 526/130 del 29/12/2021»

I programmi di fedeltà e le offerte personalizzate in questione continuano a essere valutati a norma della direttiva sulle **pratiche commerciali sleali**. Per contro l'articolo 6 bis della direttiva sull'indicazione dei prezzi **si applicherà** alle riduzioni di prezzo che, seppure presentate come «personalizzate», sono in **realtà offerte/annunciate ai consumatori in generale** quando il professionista rende disponibili dei «**buoni**» o **codici di sconto** a tutti i consumatori che ne visitano il negozio fisico od online durante periodi specifici: «oggi sconto del 20 % usando il codice XYZ»; o «questo fine settimana sconto del 20 % su tutti gli articoli solo per gli iscritti al programma di fedeltà», in cui il codice /programma di fedeltà è accessibile/utilizzato da molti clienti o dalla maggior parte di essi. In questi casi il professionista deve rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6 bis: il prezzo «precedente» di tutti i beni interessati è il prezzo più basso pubblicamente praticato negli ultimi 30 giorni